

**MISURA : 214/F- PAGAMENTI AGROAMBIENTALI- SOTTOMISURA BIODIVERSITA'  
AZIONE: 1. - Allevatori custodi.****1.DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

La necessità di definire alcune azioni finalizzate al recupero e conservazione di razze in via d'estinzione o a rischio d'erosione genetica è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Le logiche e le dinamiche di mercato hanno spinto, e ancora spingono, gli allevatori a scegliere le razze, più produttive, standardizzate, omogenee e a stretta base genetica. Gli allevatori possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità ma a condizione che sia garantita una ragionevole redditività nell'impiego delle risorse genetiche locali.

L'intervento riguarda il settore agricolo attraverso aiuti per la conservazione di razze animali a rischio di estinzione e prevede aiuti per l'allevamento in purezza di nuclei di animali appartenenti alle razze locali indicate nell'allegato IV del PSR.

**1.2 - Obiettivi**

Tutela e conservazione della diversità genetica di razze appartenenti alle specie bovine, equine, ovine che sono tradizionalmente allevate nel Veneto e, attualmente, a rischio di estinzione.

Mantenere o aumentare il numero di capi delle diverse razze locali iscritti ai relativi Registri Anagrafici o Libri Genealogici

**1.3 - Ambito territoriale**

Intero territorio regionale.

**2. - Soggetti richiedenti**

Agricoltori ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009: una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercita un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

**2.1 - Criteri di ammissibilità**

Dimostrazione, da parte dei soggetti richiedenti, della proprietà degli animali per i quali si richiede l'aiuto, così come specificato al successivo punto 6.1.

Le specie e le razze autoctone, con le relative numerosità minime per razza, necessarie per poter accedere al pagamento agroambientale, sono le seguenti:

*Specie bovina*

a. razza Burlina; b. razza Rendena; c. razza Grigio Alpina;

minimo 5 UB.

*Specie equina*

a. razza Norica; b. razza CAITPR; c. razza Maremmana;

minimo 2 UB.

*Specie ovina*

a. razza Alpagota; b. razza Lamon; c. razza Brogna; d. razza Vicentina o Foza;

minimo 1,5 UB.

Le razze sopra richiamate rispettano le condizioni di ammissibilità per le specie animali definite nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1974/2006.

Per il calcolo delle UB delle specie e razze sopra citate ci si riferisce alla tabella di conversione degli animali in Unità di Bestiame, di cui all'Allegato V del Reg. CE n. 1974/2006, della quale viene riportato il seguente estratto:

Tabella di conversione degli animali in Unità di Bestiame

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UB
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UB
Ovini	0,15 UB

Concorrono al calcolo delle UB:

- i tori, le vacche e il giovane bestiame di oltre sei mesi di età all'atto della domanda, iscritti alle rispettive sezioni dei Libri o Registri;
- equini maschi e femmine, iscritti ai rispettivi Libri o Registri, di oltre sei mesi di età all'atto della domanda;
- ovini iscritti ai rispettivi Registri dei riproduttori maschi e femmine all'atto della domanda.

### **3. - Impegni previsti**

#### **3.1 - Impegni**

Conservazione del numero complessivo dei soggetti, a parità di UB richieste a pagamento agroambientale con la domanda del primo anno, per allevamenti in purezza di nuclei di animali iscritti ai Libri genealogici e/o Registri anagrafici.

Rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai rispettivi Libri genealogici e/o Registri anagrafici.

Per quanto riguarda la specie equina è richiesta la realizzazione di almeno tre interventi fecondativi in purezza delle fattrici oggetto di domanda, operati in anni diversi durante il periodo di impegno, e la relativa conservazione della specifica documentazione (Certificati d'Intervento Fecondativo) comprovante gli avvenuti interventi. A tal fine, per fattrice si intende un soggetto femminile di almeno tre anni di età all'atto della domanda.

#### **3.2 - Limiti e condizioni**

Dovranno essere rispettate le seguenti specifiche condizioni:

E' obbligatorio il mantenimento, per tutto il periodo di impegno e per ciascuna razza oggetto di domanda, della numerosità degli animali del primo anno. Gli animali presenti in azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia i capi oggetto della domanda di aiuto possono essere sostituiti nel corso del periodo di impegno senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto approvato. A tal proposito, le sostituzioni sono effettuate con animali iscritti agli stessi LLGG o RRAA, entro il termine di 90 giorni a decorrere dall'evento che le ha rese necessarie, comunicandole per iscritto ad AVEPA entro lo stesso termine.

Eventuali riduzioni ed esclusioni, da applicare in caso di sovra dichiarazione del numero di capi appartenenti a tutte le specie oggetto della misura, sono calcolate a norma dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 1975/2006 e secondo le procedure previste nel provvedimento della Giunta regionale, conseguente all'adozione del decreto ministeriale recante le disposizioni in materia di violazioni.

**3.3 - Norme cogenti su tutta la superficie aziendale**

Si richiama il rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno in applicazione degli allegati II e III al regolamento (CE) 73/2009 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e s.m.i., che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali .

**3.4 - Durata degli impegni**

Il periodo di impegno, a partire dalla data di presentazione della domanda, è pari a 7 anni.

**4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA****4.1 - Importo messo a bando**

L'importo settennale per le domande singole del presente bando è pari a 2.000.000,00 €.

**4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

*Specie bovina:*

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| a. razze Rendena, Grigio Alpina | €/UB 18000  |
| b. razza Burlina                | €/UB 200,00 |

*Specie equina:*

€/UB 200,00

*Specie ovina:*

€/UB 200,00

Il pagamento agroambientale è corrisposto, per ciascun anno di impegno, in relazione alle UB allevate ed iscritte ai relativi Libri genealogici o Registri anagrafici per le quali viene presentata domanda ai fini del presente bando.

**5. CRITERI DI SELEZIONE****5.1 - Priorità e punteggi**

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

Le domande singole presentate vengono selezionate sulla base dei seguenti elementi di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Rischio di estinzione	Specie Bovina: razza Burlina	4
Rischio di estinzione	Razze Ovine	3
Rischio di estinzione	Razze Equine	2
Rischio di estinzione	Specie Bovina: razze Rendena e Grigia Alpina	1

E' ammesso il cumulo dei punteggi per gli elementi di priorità sopra citati.

**5.2 - Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza**

Per le domande singole presentate si applica il seguente criterio di preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare
- società di persone: età del socio amministratore più giovane
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

### 6.1 - Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (allegata alla domanda);
3. dimostrazione dell'iscrizione al Libro genealogico o al registro anagrafico di razza degli animali concorrenti al pagamento dell'impegno agroambientale. A tal fine può essere presentato un elenco riepilogativo, rilasciato dall'Ufficio centrale o Ufficio periferico di razza, riportante i soggetti iscritti detenuti in azienda per i quali viene presentata domanda di pagamento agroambientale, con indicazione della data di nascita, oppure un elenco degli animali, sottoscritto dall'allevatore, accompagnato da copia dei certificati genealogici.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata apposita domanda annuale di pagamento, secondo le indicazioni contenute nel documento di indirizzi procedurali e nel manuale delle procedure predisposto da AVEPA.

La domanda deve contenere i dati identificativi dei capi per i quali si chiede il pagamento agroambientale. (Es. n. matricola della banca dati nazionale dell'anagrafe bovina o ovina; n. matricola di iscrizione al LG o RA per la specie equina).

### 6.2 – Inadempienze tecniche

Salvo casi di forza maggiore, opportunamente documentati, la mancata effettuazione del numero di interventi fecondativi in purezza per le fattrici equine oggetto di domanda, comporta la riduzione dell'aiuto secondo le procedure dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, recepite con DM 1205/2008 e, in ambito regionale, con DGR 1659 del 24/6/2008.

## 7. INDICATORI

Output	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari Numero UB a pagamento agroambientale suddivise per categorie d'età (solo bovini), specie e razze.
--------	---